



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 31 del 18.4.2023

Oggetto: Consorzio / COSEDIL S.p.A. – Ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 3002/2023 della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

L'anno duemilaventitré addì diciotto del mese di marzo, alle ore 9.40, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Nurra, sita in Sassari, via Rolando n. 12, convocato con avviso telefonico / e-mail prot. n. 4047 del 13.4.2023 e successiva integrazione prot. 4013 del 17.4.2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nella persona dei sigg.

	Presenti	Assenti
Zirattu Pietro	X	
Nonne Mario	X	
Paddeu Antonio	X	
Ruggiu Alessandro	X	
Sanna Pier Gerolamo	X	

Presiede la seduta il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio, assistito dal Dr. Peppino Oggiano, Direttore Generale A.I. del Consorzio, con funzioni di segretario.

Assistono alla seduta il Dr. Roberto Mele, il Rag. Roberto Mario Erre e il Dr. Gian Lodovico Giulio Careddu, rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

In prosecuzione di seduta il Presidente Zirattu verificata, previo appello nominale, la presenza unanime dei componenti il Consiglio di Amministrazione, propone una inversione all'ordine del giorno e richiama il punto in oggetto introdotto come suppletivo con avviso prot. 4013/2023.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con Deliberazione n. 35/2017 il Consorzio disponeva di agire in giudizio nanti il giudice competente contro la Cosedil S.p.A., con sede in Santa Venerina (CT), via Principessa n. 22a/1, per recupero somme (€ 469.384,95 oltre Iva) relative ai lavori denominati "Collegamento Temo - Cuga - Condotta sul rio Sette Ortas", precedentemente assegnati dal Consorzio medesimo con contratto d'appalto Rep. n. 53.308 a rogito del Notaio Dr. Manlio Pitzorno;

Considerato che:

- 1 l'Avv. Francesco Ruju, del Foro di Sassari, incaricato della difesa dell'Ente nella vertenza de qua con Determinazione di Area Amministrativa n. 218/2017, notificava alla Cosedil S.p.A. in data 5.12.2017 il decreto ingiuntivo n. 2086/17 del 24.11.2017, munito di formula esecutiva (prot. cons. n. 650/2018), emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari in accoglimento del propedeutico ricorso;
- 2 avverso il provvedimento di cui al punto precedente la Cosedil S.p.A. notificava all'Avv. Ruju in data 16.12.2017 il relativo atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale (prot. cons. n. 589/2018) presentato al Tribunale di Cagliari - Sezione specializzata in materia di impresa;
- 3 il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 4/2018 disponeva la costituzione e resistenza in giudizio, cui dava attuazione il legale di fiducia dell'Ente, Avv. Francesco Ruju, a ciò incaricato con Determinazione di Area Amministrativa n. 50/2018;

Preso atto che il giudice adito emetteva la Sentenza n. 1671/2020 (prot. cons. n. 5252/2020), con la quale condannava la Cosedil S.p.A. al pagamento al Consorzio di € 314.453.19 (somma inferiore a quella chiesta col decreto ingiuntivo di cui sopra pari a € 469.384,95);

Considerato che il legale di fiducia dell'Ente proponeva istanza di correzione dell'importo indicato in sentenza, ma che Tribunale di Cagliari - Sezione specializzata in materia di impresa la respingeva con ordinanza del 12.11.2020 (prot. cons. n. 7215/2020);

Preso atto che con Deliberazione n. 41/2020 il Consiglio di Amministrazione disponeva di appellare nanti il giudice di seconde cure la Sentenza n. 1671/2020 pubblicata il 17.7.2020 (prot. cons. n. 5252/2020) per ottenere la correzione dell'importo liquidato con quello richiesto (€ 469.384,95 oltre Iva) col decreto ingiuntivo, e che con Determinazione n. 272/2020 l'Avv. Francesco Ruju veniva incaricato di proporre appello, nanti il giudice competente, avverso la sentenza de qua;

Preso atto che anche la COSEDIL S.p.A., con atto di citazione del 9.2.2021 (prot. cons. n. 1809/2021), impugnava la Sentenza n. 1671/2020 (prot. cons. n. 5252 del 17.7.2020);

Considerato che:

- con Deliberazione n. 9/2021 il Consiglio di Amministrazione disponeva la costituzione e resistenza del Consorzio nel giudizio di cui al punto precedente;
- con Determinazione di Area Amministrativa n. 38/2021 veniva incaricato della difesa dell'Ente l'Avv. Francesco Ruju del Foro di Sassari;

Vista la Sentenza n. 3002/2023 (prot. n. 3716/2023), allegata in copia alla presente deliberazione, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, riconosce al Consorzio complessivamente € 107.953,94, rispetto alla somma ingiunta (€ 469.384,95 oltre Iva);

Sentito l'Avv. Francesco Ruju che, dopo aver illustrato la sentenza di cui al punto precedente, ne evidenzia diversi errori e, pertanto, consiglia di proporre ricorso in Cassazione;

Ritenuto opportuno proporre ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza del giudice di seconde cure;

Sentito il Direttore Generale A. I. per quanto di sua competenza;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge e accertati con appello nominale dei cinque componenti il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 La proposizione da parte del Consorzio del ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 3002/2023 (prot. n. 3716/2023) emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
- 3 Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
(Sig. Pietro Zirattu)

IL DIRETTORE GENERALE A.I.  
(Dott. Peppino Oggiano)

---

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

Il Direttore Generale A.I.  
(Dott. Peppino Oggiano)

---

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta giorni, decorrenti dal primo giorno pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 6/2008).